

prossima selezione della posizione degli Avvocato generale, alla quale egli stesso potrà poi partecipare!;

la stessa gravità dei vizi denunciati induce ad una riflessione sulle capacità gestionali degli organi di vertice dell'Ente che non può restare priva di verifica da parte del Governo;

se il Ministro non ritenga opportuno disporre ogni verifica volta a riscontrare la sussistenza delle irregolarità elencate e di ogni altra che dovesse essere stata commessa nell'espletamento della procedura;

nel caso in cui tali irregolarità siano riscontrate, se non ritenga doveroso attivare ogni controllo e misura a fronte della violazione esplicita delle norme fondamentali in materia di pubblico impiego, *par condicio* dei concorrenti, trasparenza, contenuto dei bandi di selezione, espletamento delle operazioni e valutazione dei funzionari pubblici —:

se non ritenga doveroso attivarsi per la sospensione della pubblicata graduatoria, se non per l'annullamento dell'intera procedura concorsuale;

in ogni caso, quali misure e provvedimenti intenda adottare per stabilire un minimo di imparzialità e correttezza nelle procedure interne di un ente pubblico strumentale che tanta importanza riveste per le scelte di politica sociale del Governo. (4-07853)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo Necchi ha rappresentato fin dagli inizi del XIX secolo la maggiore realtà industriale non solo della città ma di tutta la provincia di Pavia;

dopo molte ristrutturazioni (l'abbandono della storica macchina da cucire), l'ultima produzione a Pavia è quella dei compressori per frigoriferi. Quando è stato decretato il fallimento della Necchi c'erano

commesse per 50.000 A-Line, ovvero compressori per usi commerciali, celle frigo, banchi frigo;

ad oggi i dipendenti in forza sono 371, molti dei quali in età lavorativa avanzata, ma al di sotto dei requisiti pensionistici, anche in presenza di un periodo di copertura contributiva con ammortizzatori sociali. In particolare, circa 70 lavoratori tra questi, senza particolari specializzazioni, resteranno semplicemente disoccupati se non vi sarà l'immediata emanazione di un decreto che consente di applicare loro la « mobilità lunga », peraltro già adombrata dallo stesso Ministro del lavoro —:

se non valuti urgente adottare un provvedimento *ad hoc* per la Necchi che favorisca « la mobilità lunga » per i 70 lavoratori della Necchi e che consenta l'aggancio alla pensione, anche in presenza dello stato di liquidazione e concordato preventivo dell'azienda;

se non ritenga di disporre un intervento, di concerto con la regione Lombardia, che consenta la ricollocazione dei restanti lavoratori mirata alle reali esigenze del territorio, attraverso un monitoraggio delle richieste alle aziende e una formazione all'interno delle stesse.

(4-07857)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno degli incendi boschivi, favorito anche dalla eccezionale calura estiva, è stato questa estate un'emergenza nazionale che ha messo alla prova le politiche di prevenzione e di intervento;

gli incendi sono risultati per la gran parte di natura dolosa, in ciò evidenziando la necessità di interventi di controllo adeguati al fenomeno e di indagini volte ad individuare i responsabili e a conoscerne le motivazioni alla base delle azioni dolose;

anche nel parco regionale dei Colli Euganei (provincia di Padova) si sono avuti molti incendi, per lo più di origine dolosa, segnando una nuova recrudescenza dopo anni di netta riduzione del loro numero;

da informazioni scritte si ricavano due ordini di problemi che sembra possano aver contribuito ad evidenziare manchevolezze, inefficienze e incompetenze nell'azione di prevenzione e di intervento durante questa emergenza nei Colli Euganei;

risulta all'interrogante che tra l'Ente Parco e il SRF è in atto un conflitto di competenze molto aspro in merito alla titolarità degli interventi, dei progetti, dei cantieri di lavoro nel parco con, sullo sfondo, anche la gestione dei finanziamenti. L'Ente Parco rivendica a sé tale titolarità, forte di quanto dispone la legge regionale n. 38 del 1989, istitutiva del parco, titolarità del tutto disconosciuta dalla SRF —:

quali iniziative intenda assumere affinché siano garantite la prevenzione degli incendi e la sicurezza, nel caso di eventuali emergenze, attualmente compromesse, dai conflitti di competenza tra gli enti coinvolti. (4-07861)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la circolare n. 27 del 9 febbraio 1968 della direzione generale del servizio far-

maceutico del ministero della salute prescrive in forma inequivoca alle ditte farmaceutiche di indicare sulla etichetta esterna ed interna la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per le specialità che possono alterarsi, ai sensi dell'articolo 15, n. 6, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478;

la circolare predetta ricorda che « è da rilevare che il sistema adottato da alcuni produttori di specialità alterabili di apporre sull'etichetta la data del periodo massimo di validità del prodotto in modo difficilmente e non chiaramente leggibile costituisce un abuso inammissibile, in quanto in tali casi vengono poste in commercio, in violazione del divieto stabilito dall'articolo 20 del citato regolamento 3 marzo 1927 n. 478, specialità medicinali riportanti sull'etichetta una data di scadenza non conforme, per la sua poca chiarezza, a quella indicata all'atto della approvazione dell'etichetta stessa »;

fra l'altro la circolare precisa che « la responsabilità per il consumo della specialità scaduta viene a cadere sul produttore, qualora la vendita di essa da parte del farmacista sia imputabile alla poca chiarezza della data della sua scadenza, per cui al produttore potrà essere attribuita la responsabilità amministrativa con la conseguente revoca da parte di questo Ministero della registrazione della specialità medicinale, ai sensi dell'articolo 27, n. 3, del menzionato regolamento del 1927 »;

dopo oltre 35 anni sembra che ancora non si dia applicazione puntuale e rigorosa alla circolare, emanata nell'interesse esclusivo dei cittadini consumatori di farmaci —:

quante segnalazioni siano pervenute di violazioni della circolare n. 27 del 9 febbraio 1968 della direzione generale del servizio farmaceutico e quanti e quali